

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale**  
**"Associazione OHANA - servizi per le famiglie APS"**

**Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede**

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, per brevità, anche "Codice del Terzo Settore"). L'Associazione denominata "Associazione OHANA - servizi per le famiglie APS" (di seguito, per brevità, "Associazione"), senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola), né di interpunzione, siglabile, laddove consentito, "OHANA APS".

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (di seguito, per brevità, anche "RUNTS").

L'Associazione può acquisire la personalità giuridica, con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha sede nel Comune di Bene Vagienna (provincia di Cuneo). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

**Art. 2 Finalità**

L'Associazione è un Ente senza scopo di lucro, che opera attivamente con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue finalità di:

- promozione del benessere psico-fisico della persona nella sua globalità;
- promozione dell'educazione parentale e dell'istruzione privata di bambini e ragazzi, normodotati e/o con bisogni educativi speciali;
- promozione dell'inclusione sociale e della coesione comunitaria;
- promozione della cultura, della creatività e delle sue forme espressive;

VA



- promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica e dei diritti, con particolare attenzione alle nuove generazioni;
- prevenzione di ogni forma di disagio, discriminazione, esclusione ed emarginazione.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- organizzare attività educative, formative, laboratoriali e ricreative rivolte a minori in età prescolare e scolare;
- realizzare percorsi educativi personalizzati e attività didattiche integrative, anche supporto delle famiglie che esercitano l'istruzione parentale, nel rispetto della normativa vigente in materia di obbligo scolastico;
- promuovere iniziative culturali, artistiche e ricreative finalizzate alla crescita personale e sociale dei minori;
- organizzare corsi, seminari, incontri formativi e attività di approfondimento tematico;
- collaborare con professionisti, educatori, enti pubblici e privati per la realizzazione dei progetti associativi;
- produrre e diffondere materiali didattici, culturali e multimediali coerenti con le finalità statutarie;
- promuovere il volontariato e la partecipazione attiva alla vita della comunità.
- organizzare e gestire spazi e strutture destinate allo svolgimento di attività educative, culturali, formative e ricreative;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni e organismi del Terzo Settore per la realizzazione di progetti comuni;
- partecipare a bandi e accedere a finanziamenti pubblici o privati per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione non assume la qualifica di istituzione scolastica né rilascia titoli di studio aventi valore legale, operando esclusivamente nell'ambito delle attività educative e formative consentite agli enti del Terzo Settore.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.





### **Art. 3 Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

### **Art. 4 Le attività dell'Associazione**

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- attività di interesse generale;
- attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi.

### **Art. 5 Attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

#### **Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni e integrazioni, la cui individuazione ed attuazione è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 Attività di raccolta fondi**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 79 del Codice del Terzo Settore, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 8 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate**

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

VH 

W 



Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

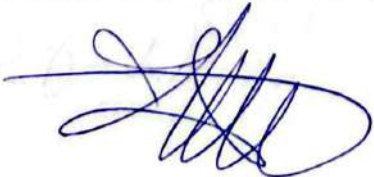
#### **Art. 9 Adesione all'Associazione**

L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati (di seguito, per brevità, anche "soci"), né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore: in caso contrario, la compagine associativa deve essere integrata nei termini stabiliti dalla citata norma.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nella quale l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In assenza della comunicazione al richiedente del provvedimento di accoglimento della richiesta di

VL



W n

ammissione entro il termine di 16 (sedici) giorni dalla sua presentazione, si intende che essa è stata accolta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi 30 (trenta) giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Dell'accoglimento della richiesta deve essere fatta annotazione sul libro degli associati, purché sia contestualmente versata la quota associativa. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il versamento della quota associativa nei termini indicati dal Consiglio Direttivo. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione. La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. La qualifica di associato, una volta acquisita, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alle sue attività.

#### **Art. 10 Diritti degli associati**

Gli associati hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate alla qualifica di socio;
- a frequentare i locali dell'Associazione;
- a partecipare alle assemblee;
- ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- ad approvare i bilanci;

118



W J



- ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere, se maggiorenni, negli stessi;
- a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti. Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo.

Gli associati di minore età esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

#### **Art. 11 Doveri degli associati**

Gli associati sono tenuti:

- a sostenere le finalità dell'Associazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a contribuire alle necessità economiche sociali tramite il versamento della quota associativa, nella misura e nei termini determinati annualmente dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale di cui in precedenza, salvo il pagamento di contributi supplementari o di corrispettivi specifici determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- ad astenersi da comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione e a tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di correttezza, buona fede, solidarietà e rigore morale;

UA



U N

- a non adire, salvo inderogabile norma di legge, altre Autorità che non siano quelle sociali o dell'Ente cui l'Associazione eventualmente aderisca, per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.

#### **Art. 12 Perdita della qualifica di associato**

L'associato perde la qualifica per:

- recesso;
- decadenza;
- esclusione;
- perdita della capacità di agire a seguito di sentenza che accerta l'infermità di mente o per interdizione legale;
- decesso;
- scioglimento dell'Associazione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, gli associati, o i loro eredi, devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Associazione e non hanno alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati né sul patrimonio dell'Associazione.

VPS



Ogni caso di perdita della qualifica di socio comporta la cancellazione dal libro degli associati e la decadenza dello stesso socio dall'eventuale carica sociale ricoperta, a decorrere dal momento in cui la perdita diviene efficace.

### **Art. 13 Organi Sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto.

Fatta salva la possibilità di prevedere un compenso per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 14 L'Assemblea**

L'Assemblea dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta dagli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea, indetta dal Consiglio Direttivo, è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni sono effettuate, salvo diversa inderogabile disposizione di legge, mediante avviso da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento dell'assemblea a tutti gli associati nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, all'Organo di Controllo, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza, compresi il telefax e la posta elettronica, oppure consegnato a mano. Può essere data



notizia della convocazione spedita/consegnata ai soci, entro i medesimi termini, mediante affissione della stessa presso la sede sociale o la sede operativa, ovvero tramite pubblicazione sul sito web istituzionale o sui portali dei social media dell'Associazione, se presenti. In mancanza della formalità suddette, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta lo richiedano un decimo degli associati aventi diritto al voto o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto.



Quale Assemblea ordinaria:

- delinea, esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- approva il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente e, qualora previsto, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

VA

UN

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando, regolarmente convocata, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci abilitati al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea Straordinaria è validamente costituita quando, regolarmente convocata, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci abilitati al voto, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione da tenersi trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore da quella fissata per la prima, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci abilitati al voto presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione sono richieste le maggioranze dei voti previste dal successivo art. 26.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da un altro socio che non rivesta cariche sociali e che sia in possesso dei requisiti statutariamente richiesti per l'esercizio di tutti i diritti assembleari. Nessun socio può ricevere più di 2 (due) deleghe. L'associato minorenni viene convocato e partecipa con diritto di voto mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, dall'associato più anziano d'età. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto per l'elezione dei candidati alle diverse cariche sociali, nomina fino ad un massimo di tre soci scelti tra quelli presenti, ad esclusione dei candidati stessi, in funzione di scrutatori. Le altre votazioni possono essere effettuate, a discrezione del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale, a meno che almeno la metà più uno degli associati presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni assembleari, i bilanci ed i rendiconti dovranno essere messi a disposizione degli associati, nel rispetto del regolamento sociale, con le formalità ritenute dal Consiglio Direttivo più idonee a garantirne la massima diffusione.

### **Art. 15 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- attuare gli indirizzi dell'Assemblea;
- emanare, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e dei Regolamenti, qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- assumere, per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, le decisioni relative alle attività ed ai servizi da intraprendere e le relative modalità di effettuazione e di fruizione;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché l'esclusione degli stessi;
- stabilire l'importo, fissando le modalità ed i termini di pagamento, delle quote associative nonché dei corrispettivi specifici e dei contributi supplementari relativi alle maggiori o diverse prestazioni sociali cui danno diritto;
- redigere gli eventuali Regolamenti relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elaborare le proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti interni;
- predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- presentare all'assemblea, per l'approvazione, il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

VF



W N



- elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti fra gli associati.

I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta di almeno un consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello di elezione, e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, automaticamente subentrano al loro posto il candidato o i candidati che nella relativa elezione assembleare risultavano primi tra i non eletti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto del loro subentro. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione oppure la mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio d'esercizio o quando il totale dei consiglieri sia ridotto a meno della metà, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, per un massimo di 30 (trenta) giorni, fino alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.

L'organo amministrativo è convocato, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la riunione a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, all'Organo di Controllo, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. Nei casi di urgenza si può prescindere da tale adempimento formale, mediante convocazione con qualsiasi sistema di comunicazione, da spedire almeno un giorno intero prima di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo.



Il Consiglio deve essere riunito almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 5 (cinque) giorni. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 19 dello statuto.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente, o di chi lo sostituisce. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Di ogni riunione consigliere viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio, salvo quanto verbalizzato.

#### **Art. 16 Il Presidente – Il Vicepresidente**

È eletto dall'Assemblea tra tutti gli associati. Dura in carica 4 (quattro) anni fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata entro 5 (cinque) giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di urgenza. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Salvo quanto già risultante incidentalmente in altri articoli dello Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni;



VA

W N

propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere; firma il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto della competenza degli altri organi sociali; esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente ovvero, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 15 (quindici) giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da un apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere**

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti tra i propri membri dal Consiglio Direttivo. È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

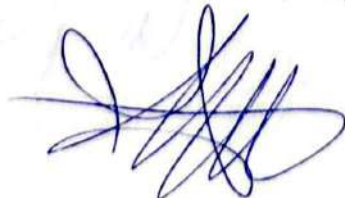
Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la tenuta dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari;
- la conservazione degli atti dell'Associazione;
- la predisposizione, per quanto di propria competenza, di quanto richiesto dall'Organo di controllo, quando istituito.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- curare la gestione dei libri e dei registri contabili e predisporre, per quanto di propria competenza, quanto richiesto dall'Organo di controllo, quando istituito;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina,



dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

#### **Art. 18 L'Organo di Controllo**

Nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, e sono rieleggibili. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

#### **Art. 19 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione**

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore, e le riunioni degli altri organi statutari, previa indicazione nell'avviso di convocazione delle modalità di collegamento, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui è presente il Presidente, senza la necessità che lo stesso e il soggetto verbalizzante si trovino nel medesimo luogo. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

VS

W N

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

#### **Art. 20 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà o posseduti in forza di un diritto reale;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

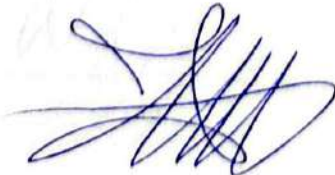
L'Associazione, per quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore, non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dal comma 3 del citato articolo, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

#### **Art. 21 Risorse economiche**

Costituiscono risorse dell'Associazione:

- quote e contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi;
- altre entrate da attività di interesse generale e/o attività diverse e/o raccolta fondi;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- proventi della gestione del patrimonio;

VR



W N

- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione e con le disposizioni di legge in materia di associazioni di promozione sociale.



## **Art. 22 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Bilancio Sociale**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio. Laddove ricorrano le condizioni di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Quando ricorrano speciali ragioni, l'approvazione può essere differita a data successiva, ferma l'osservanza del termine di legge per il puntuale adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio nel RUNTS o in altro registro previsto dalla normativa vigente.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dall'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni. Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea con l'approvazione del bilancio di esercizio. Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

## **Art. 23 Informativa sociale**

VR

*[Handwritten signature]*

W N

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale oppure trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto o pubblicizzati per il tramite del sito sociale almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale di approvazione degli stessi.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori all'importo stabilito dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

#### **Art. 24 Libri sociali e Registro dei Volontari**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico. Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta: l'estrazione delle copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

#### **Art. 25 Apporto dei volontari**

12



W N

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. Per quanto previsto dal citato articolo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

#### **Art. 26 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 (quattro quinti) dei membri del Consiglio Direttivo o di 2/3 (due terzi) del totale dei soci.

Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) e di almeno 1/3 (un terzo) di tutti gli associati, rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto attivo residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento o di estinzione, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si applica l'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 27 Clausola compromissoria**

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli Associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri o non siano già incidentale di competenza di un organo

sociale o di altro organo dell'Ente cui l'Associazione eventualmente aderisca, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente dell'Ordine degli Avvocati ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

#### Art. 28 Norme di rinvio

Il Consiglio dell'Associazione accetta di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive dell'Ente a cui risulta affiliata. In caso di riscontrata difformità, le previsioni statutarie e regolamentarie dell'Associazione confliggenti con le disposizioni come sopra individuate si avranno per non apposte, salvo siano rispondenti a norme inderogabili di legge.

In tutti i casi in cui il presente statuto richiama il testo della normativa vigente, deve intendersi operato un rinvio recettizio alle relative disposizioni e provvedimenti di attuazione. Di conseguenza ogni cambiamento della normativa ha automaticamente effetto anche sulle norme recettizie del presente statuto senza necessità di una sua rettifica formale. Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nei Regolamenti di attuazione dello stesso, si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, le norme di diritto comune riferite alla forma giuridica adottata nonché la normativa specifica di settore.

Firme:

  
Roberto Albrecht  
Roberto Albrecht  
Henri Li  
Matti Chen  
W J  
Gael Dutt

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Prov.le di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì

Allegato all'atto registrato il 16/6/2026  
al n. 336 Serie 3



16 GIU. 2026

Per il Direttore Provinciale

**IL FUNZIONARIO**

**Davide Porta**

*"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale"*